

Centro Studi

Consiglio Nazionale Ingegneri

**Titoli di formazione necessari per l'esercizio delle
professioni regolamentate in Europa ed
inquadramento delle professioni di geometra,
perito industriale e perito agrario secondo la
Direttiva 36/2005/CE**



(c.r. 269)

Roma, 25 febbraio 2010



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Giovanni Rolando	Presidente
Ing. Alcide Gava	Vice Presidente vicario
Ing. Alessandro Biddau	Vice Presidente
Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Ing. Carlo De Vuono	Tesoriere
Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Ing. Pietro Ernesto De Felice	Consigliere
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Ing. Giovanni Montesor	Consigliere
Ing.civ.amb.iun. Antonio Picardi	Consigliere
Ing. Sergio Polese	Consigliere
Ing. Paolo Stefanelli	Consigliere
Ing. Silvio Stricchi	Consigliere
Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma – Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



**CENTRO STUDI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Romeo La Pietra	Presidente
Ing. Giuseppe Zia	Vice Presidente
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Guido Monteforte Specchi	Consigliere
Ing. Alberto Speroni	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Domenico Contini	Presidente
Dott. Stefania Libori	Revisore
Dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it

Il presente testo è stato redatto da Lorenzo Passeri Mencucci e Massimiliano Pittau.

INDICE

Premessa e sintesi <i>di Romeo La Pietra</i>	Pag. 1
1. I titoli di formazione necessari per l'esercizio delle professioni regolamentate in Europa	“ 4
2. L'inquadramento delle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario secondo la Direttiva 36/2005/CE	“ 10



Premessa e sintesi

Recentemente si è sostenuto che l'esercizio delle professioni regolamentate impone, secondo il diritto europeo, il possesso di un titolo accademico di durata almeno triennale (laurea). Da qui la presunta necessità, avanzata da alcuni, di innalzare i requisiti formativi necessari all'esercizio di alcune professioni regolamentate (quali, in particolare, quelle di geometra, perito industriale e perito agrario), il cui accesso è attualmente subordinato al solo possesso del diploma secondario superiore.

Si tratta di una affermazione palesemente contraria al quadro normativo europeo.

La normativa di riferimento per dirimere la questione è la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, sì come attuata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

Secondo il D.Lgs. 206/2007 ai geometri, periti industriali e periti agrari si applica il regime generale di riconoscimento dei titoli; tali professioni, infatti, non sono ricomprese fra quelle di cui ai Capi III e IV del Titolo III del D.lg. n. 206/2007.

A tal fine, l'art. 19 del citato D.lg. n. 206/2007 articola **le qualifiche professionali** ed i titoli di formazione necessari per accedervi (indispensabili ai fini dell'esercizio di una determinata professione regolamentata) in ben **cinque livelli**.

In particolare sono qualifiche professionali quelle risultanti dal possesso di:

- a) **un attestato di competenza;**
- b) **un certificato** che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari;
- c) **un diploma** (che potremmo definire di 1° livello) che attesta un percorso di formazione post secondario diverso da quello di cui alle lett. d) ed e) e, per le professioni regolamentate,



un percorso formativo indicato dall'Allegato II al D.Lgs n. 206/2007 ;

- d) **un diploma** (che potremmo definire di 2° livello) che attesta un percorso formativo universitario o comunque post-secondario di durata **almeno triennale**;
- e) **un diploma** (che potrebbe definire di 3° livello) che attesta un percorso formativo universitario di durata **almeno quadriennale**.

E' quindi indubbio che, per la normativa europea vigente, esistano cinque livelli di qualifica professionale, tre dei quali (quelli indicati con le lettere a, b, c) accessibili con titoli di formazione non accademici o comunque inferiori a quelli della laurea di primo livello dell'ordinamento italiano.

In ogni paese sono riportate qualifiche professionali, e quindi professioni regolamentate, di livello *a, b, c*. Per rimanere in Italia, al livello *b* sono ad esempio inquadrati le professioni regolamentate di Guida alpina e Guida turistica.

Sempre recentemente si è affermato che le professioni di geometra, perito industriale, perito agrario si inquadrerebbero al livello *d* delle qualifiche professionali statuite dalla Direttiva 36/2005. Tale affermazione viene fondata sul fatto che a seguito del DPR 328/2001 l'accesso agli albi dei geometri, periti industriali e periti agrari è aperto **anche** ai possessori di titolo di laurea.

Detto assunto è in palese contrasto con la normativa nazionale ed europea.

Il fine ultimo dell'art. 55 del DPR 328/2001, infatti, è quello di rendere possibile l'accesso alle professioni di geometra e perito ai possessori di un diploma secondario **diverso** da quello obbligatoriamente richiesto dalla vigente normativa (quali, ad esempio, la maturità classica o scientifica) purché seguito dal conseguimento di uno specifico titolo di laurea.

La novella dell'art. 55 del DPR 328/2001 non ha determinato dunque, né avrebbe potuto farlo, alcuna innovazione relativamente all'inquadramento delle professioni di geometra e perito industriale



nel sistema europeo delle qualifiche professionali definito dalla Direttiva 36/2006/CE. L'art. 55 del DPR 328/2001 ha mantenuto, infatti, invariato il titolo formativo “**minimo**” necessario per l'accesso alle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario sul quale si base l'inquadramento delle professioni regolamentate in Europa ed in Italia.

Due elementi riscontrano indiscutibilmente, anche a livello normativo, quanto detto.

Il primo va ricercato nell'Allegato II al D.lg. n. 206/2007 che individua le professioni regolamentate il cui accesso è subordinato al solo possesso del diploma di scuola secondaria: fra queste, per l'Italia, sono indicate **espressamente le professioni di geometra e di perito agrario**.

Il secondo risiede nel **database delle professioni regolamentate della Commissione Europea¹**. Tale database **inquadra**, anche successivamente alla novella di cui all'art. 55 del DPR 328/2001, **le professioni di geometra, perito industriale e perito agrario al livello c dell'art.11 della Direttiva 36/2005 (trasposto nell'art. 19 del D.Lgs. 206/2007)**.

Romeo La Pietra

¹ La Banca dati con l'elenco delle professioni regolamentate in ogni paese ed il loro livello di inquadramento secondo la Direttiva 36/2005/CE si trova alla pagina internet: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.home.



1. I titoli di formazione necessari per l'esercizio delle professioni regolamentate in Europa

Recentemente si è sostenuto che l'esercizio delle professioni regolamentate impone, secondo il diritto europeo, il possesso di un titolo accademico di durata almeno triennale (laurea). Da qui la presunta necessità, avanzata da alcuni, di innalzare i requisiti formativi necessari all'esercizio di alcune professioni regolamentate (quali, in particolare, quelle di geometra, perito industriale e perito agrario), il cui accesso è attualmente subordinato al solo possesso del diploma secondario superiore.

Si tratta di una affermazione palesemente contrastante con il diritto europeo e nazionale.

La norma di riferimento per dirimere la questione è la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché la Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, sì come attuate nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

Va sin da subito evidenziato che la Direttiva 2005/36/CE ha abrogato a decorrere dal 20 ottobre 2007 (art. 62), tra l'altro, le previgenti direttive **89/48/CEE e 92/51/CEE**. In conseguenza di ciò il D.Lgs. 206/2007 (art. 60) ha abrogato **il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e conseguentemente le modifiche allo stesso apportate dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 ed infine dal D.lg n. 233 del 08/07/2003**. Ogni riferimento alle suddette direttive e decreti è quindi del tutto inattuale.

E' opportuno, inoltre, fare chiarezza circa le definizioni adottate dalla Direttiva 36/2005, riportate anche all'art. 4 del D.lg. n. 206/2007.

In particolare occorre distinguere fra:

- a) **professione regolamentata** che, per quanto interessa in questa sede, è definita come: *“l'attività, o l'insieme delle*



attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”²;

- b) **qualifiche professionali:** le qualifiche attestate da un **titolo di formazione, un attestato di competenza** di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o **un'esperienza professionale;** non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;
- c) **titolo di formazione: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato** secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità;
- d) **autorità competente:** qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;
- e) **formazione regolamentata:** la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una

² Difatti ai sensi del citato art. 4 possono individuarsi come professioni regolamentate anche: “2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I”.



formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge³;

- f) **esperienza professionale:** l'esercizio effettivo e legittimo della professione;
- g) **tirocinio di adattamento:** l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente;
- h) **prova attitudinale:** un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata.

Dalla lettura delle disposizioni riportate è possibile asserire con certezza che il possesso di un titolo di formazione è una condizione indispensabile al fine di ottenere una determinata qualificazione professionale, a sua volta indispensabile per l'esercizio di una determinata professione regolamentata.

Tutto ruota, dunque, intorno ai **titoli di formazione** il cui riconoscimento può avvenire con tre distinte modalità:

- 1) in base ad un **regime generale** di cui agli artt. 18 – 26 del D.lg. n. 206/2007;
- 2) in base all'esperienza professionale (artt. 27-30);

³ Si tratta, della formazione professionale di cui all'art. 1 della L. n. 845/78, ai sensi del quale: *“La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico”*. Si tratta di formazione chiaramente diversa rispetto a quella **scolastica** come, peraltro, riscontra l'art. 2 della citata L. n. 845/78 secondo cui: *“Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato”*. D'altra parte gli **attestati** di formazione professionale di cui parla il D.lg. n. 206/2007 sono individuati dall'art. 14 della legge citata e vanno distinti dai **diplomi** di istruzione secondaria



3) sulla base delle condizioni minime di formazione.

L'art. 18 del D.lg. n. 206/2007 prevede, altresì, che il primo regime di riconoscimento, ossia quello generale, si applichi ***“per tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo”*** ossia a tutte quelle professioni per le quali il riconoscimento dei titoli non operi automaticamente ovvero in base alle condizioni minime di formazione.

Pertanto ai geometri, periti industriali e periti agrari si applica il regime generale di riconoscimento dei titoli; tali professioni, infatti, non sono ricomprese fra quelle di cui ai Capi III e IV del Titolo III del D.lg. n. 206/2007.

A tal fine l'art. 19 del citato D.lg. n. 206/2007 articola **le qualifiche professionali** ed i titoli di formazione necessari per accedervi (indispensabili ai fini dell'esercizio di una determinata professione regolamentata) in ben cinque livelli (si veda tav. 1).

In particolare sono qualifiche professionali quelle risultanti dal possesso di:

- a) **un attestato di competenza;**
- b) **un certificato** che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari;
- c) **un diploma** (che potremmo definire di 1° livello) che attesta un percorso di formazione post secondario diverso da quello di cui alle lett. d) ed e) e, per le professioni regolamentate un percorso formativo indicato dall'Allegato II al D.Lgs n. 206/2007⁴ ;

⁴ In particolare precisa l'art. 19, lett. c) del D.lg. n. 206/2007 che il diploma accerta rispettivamente: “1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; 2) o, nel caso di professione **regolamentata**, di una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni”.




- d) **un diploma** (che potremmo definire di 2° livello) che attesta un percorso formativo universitario o comunque post-secondario di durata **almeno triennale**;
- e) **un diploma** (che potrebbe definire di 3° livello) che attesta un percorso formativo universitario di durata **almeno quadriennale**.

E' quindi indubbio che, per la normativa europea vigente, esistano cinque livelli di qualifica professionale, tre dei quali (quelli indicati con le lettere a, b, c) accessibili con titoli di formazione non accademici o comunque inferiori a quelli della laurea di primo livello dell'ordinamento italiano.

Una conferma immediata di quanto asserito è possibile averla visionando il Database della Commissione Europea sulle professioni regolamentate accessibile al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.home. In ogni paese sono riportate qualifiche professionali, e quindi professioni regolamentate, di livello *a, b, c*.

Per rimanere in Italia, al livello *b* sono ad esempio inquadrati le professioni regolamentate di Guida alpina e Guida turistica. **Al livello *c*, come si vedrà meglio successivamente, sono inquadrati, tra le altre, le professioni di geometra, perito industriale e perito agrario.**

Tav. 1 I livelli di qualifica professionale per i quali si applica il regime generale di riconoscimento di cui all'art. 13 della Direttiva 36/2005/CE



Fonte: Centro Studi CNI, 2010



2. L'inquadramento delle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario secondo la Direttiva 36/2005/CE

Venendo alla specifica questione del titolo di formazione richiesto per l'accesso alla professione di geometra, perito agrario e/o industriale in genere si è affermato, come detto, che a tal fine sia richiesto un titolo di formazione di **livello d** come individuato dalla Direttiva 36/2005, recepita nel nostro ordinamento attraverso il D.Lgs. 206/2007. La tesi è giustificata con il fatto che, a seguito del DPR 328/2001, l'accesso agli albi dei geometri, periti industriali e periti agrari è aperto **anche** ai possessori di titolo di laurea.

Anche tale assunto è in palese contrasto con la normativa nazionale ed europea.

Il comma 1 dell'art. 55 del DPR 328/2001 ha reso solamente (e più semplicemente) possibile l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario ai possessori di "*laurea comprensiva di tirocinio di un tirocinio di 6 mesi*". In questo modo legislatore ha correttamente ritenuto "assorbibili" le competenze e conoscenze acquisibili attraverso la frequenza degli istituti tecnici per geometri e periti (i soli che prima del DPR 328/2001 potevano consentire l'accesso alla professioni di geometri e periti) attraverso il possesso di uno specifico titolo di laurea. Titolo di laurea che, peraltro, consente di non svolgere il tirocinio biennale propedeutico all'accesso all'esame di Stato per geometri e periti, obbligatorio invece per i diplomati degli istituti tecnici.

Il fine ultimo dell'art. 55 del DPR 328/2001 è, quindi, quello di rendere possibile l'accesso alle professioni di geometra e perito ai possessori di un diploma secondario diverso da quello obbligatoriamente richiesto dalla vigente normativa (ad esempio la maturità classica o scientifica) purché seguito dal conseguimento di uno specifico titolo di laurea.



Tale semplificazione non incide in alcun modo sul profilo delle competenze delle professioni di geometra e perito. Su questo punto, lo stesso articolo 55, comma 1 del DPR 328/2001 è categorico: “*Restano ferme le attività professionali riservate o consentite (..)*”.

La novella dell'art. 55 del DPR 328/2001 non ha determinato, né avrebbe potuto farlo, alcuna innovazione relativamente all'inquadramento delle professioni di geometra e perito industriale nel sistema europeo delle qualifiche professionali definito dalla Direttiva 36/2006/CE, recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. 206/2007. **L'art. 55 del DPR 328/2001 ha mantenuto, infatti, invariato il titolo formativo “minimo” necessario per l'accesso alle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario sul quale si base l'inquadramento delle professioni regolamentate in Europa ed in Italia.**

Il database delle professioni regolamentate della Commissione Europea ⁵ inquadra, anche successivamente alla novella di cui all'art. 55 del DPR 328/2001, le professioni di geometra, perito industriale e perito agrario al livello c dell'art.11 della Direttiva 36/2008 (trasposto nell'art. 19 del D.Lgs. 2006/2007).

D'altra parte l'art. 19 citato, nel descrivere i contenuti del diploma di cui alla lett. c) precisa che esso, ***nel caso di professione regolamentata***, attesta una formazione a struttura particolare inclusa **nell'allegato II** equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni.

L'Allegato II al D.lg. n. 206/2007, al punto 4 – Settore Tecnico, fra le qualifiche professionali attestate dal predetto diploma di 1° livello, indica proprio quella di **geometra e di perito agrario** per le quali, precisa, il diploma attesta cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui **otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali**

⁵ Come detto, la Banca dati con l'elenco delle professioni regolamentate in ogni paese ed il loro livello di inquadramento secondo la Direttiva 36/2005/CE si trova alla pagina internet: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.home.



concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati: per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un'esperienza professionale di cinque anni; per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni, seguito dall'esame di Stato.

È dunque evidente che:

- 1) alcune professioni regolamentate possono essere esercitate sulla base di una qualifica professionale attestata dal possesso di un diploma di cui alla lett. c);
- 2) detto diploma attesta una formazione di livello inferiore a quella di cui ai diplomi indicati dalle successive lett. d) ed e) e pertanto conferisce responsabilità e funzioni inferiori;
- 3) per le qualifiche professionali attestate dal possesso di un diploma ricompreso nell'allegato II del D.lg. n. 206/2007 la formazione (il percorso di studio) è espressamente indicato dal citato Allegato II.
- 4) al punto 4 di detto Allegato II vi sono indicate esplicitamente le qualifiche di geometra e perito agrario;
- 5) per identità di percorso formativo è assimilata alle professioni di geometra e perito agrario quella di perito industriale;
- 6) è possibile ritenere, **senza dubbio alcuno**, che le professioni di geometra, perito agrario e perito industriale possano essere esercitate sulla base del titolo di cui all'art. 19, lett. c, n. 2 del D.lg. n. 206/2007 e che detto titolo sia sufficiente ai fini del riconoscimento di cui al citato Decreto, nonché, infine, che trattasi di diploma di grado inferiore (sotto il profilo della formazione e dunque delle responsabilità, funzioni e competenze) ai diplomi di cui alle lett. d ed e del citato D.Lgs. 206/2007.